

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'associazione senza scopo di lucro denominata :

IRC-Comunità - Associazione con sede in Bologna, via Orefici 4 di sostegno all' ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL e nel testo successivamente nominata come Associazione.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'associazione ha durata di cento anni.

Art. 3. Scopi dell'Associazione

Scopo primario dell'Associazione è quello di salvaguardare la vita umana attraverso la diffusione della rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (RCP), dell'uso del defibrillatore semiautomatico e della cultura sanitaria in materia di assistenza in emergenza, con particolare riguardo alla informazione e formazione di coloro che non appartengano alle professioni sanitarie riconosciute e della comunità sostenendo le iniziative e l'azione dell'Italian Resuscitation Council per sapere ed imparare cosa fare e come agire in caso di emergenza.

A tale scopo l'attività dell'Associazione si integra con quella di IRC - Italian Resuscitation Council, del quale l'Associazione condivide le finalità e del quale costituisce struttura collegata. L'Associazione si uniforma alle indicazioni scientifiche e organizzative elaborate da IRC e trasfuse nelle linee guida da questo emanate in sintonia con European Resuscitation Council e secondo ILCOR (International Liaison Committee On Resuscitation).

In questa prospettiva l'Associazione intende, fra l'altro:

- Diffondere su tutto il territorio nazionale presso i laici e il grande pubblico le linee guida IRC
- Formare e certificare istruttori non sanitari
- Cooperare al processo di aggiornamento critico delle linee guida, con particolare riguardo all'attività dei Laici
- Collaborare alle attività di verifica e controllo della qualità delle pratiche rianimatorie, al fine di giungere alla standardizzazione delle procedure, delle modalità di documentazione degli interventi rianimatori, rendendo così possibile la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, con specifico riguardo all'opera

dei laici

- Cooperare con associazioni, organizzazioni e istituzioni, interessate e conformemente operanti, ai programmi di addestramento alla rianimazione, alla defibrillazione e alle prime manovre salvavita destinati a tutti i potenziali utenti laici, secondo le linee guida di IRC e sotto il suo controllo
- Organizzare e partecipare all'organizzazione di convegni scientifici e manifestazioni pubbliche
- Promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica e l'educazione alla cultura dell'emergenza, sensibilizzando l'attenzione del mondo scientifico, delle istituzioni pubbliche e private ed in particolare gli ambiti della scuola, del lavoro, dello sport e della comunicazione alla pratica della RCP, alla diffusione dell'uso del defibrillatore e ai problemi connessi all'emergenza sanitaria, anche attraverso corsi di formazione, coerenti con le linee guida condivise da IRC, diversi e calibrati per le diverse categorie.
- Creare un foglio informativo che illustri le decisioni dell'Associazione e le attività da essa promosse, destinato ai Soci e, possibilmente, a tutti gli interessati
- Dare supporto e contributo alle iniziative IRC nel campo del miglioramento della risposta all'emergenza, favorendo altresì la stretta cooperazione con le associazioni, organizzazioni e istituzioni che sottoscrivano accordi di collaborazione.
- Sostenere le iniziative di IRC

Per conseguire tali scopi l'Associazione si avvale anche:

- dell'acquisto di beni immobili necessari al conseguimento dello scopo
- di locali ad essa ceduti in uso gratuito o presi in locazione
- di automezzi
- di ogni altro strumento contrattuale consentito dall'ordinamento giuridico, ivi compresa la stipulazione di contratti di lavoro subordinato.

Art. 4 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle entrate come appresso definite
- dai beni mobili e immobili acquistati con le medesime o comunque acquisiti dall'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dei soci fondatori e ordinari
- da contributi volontari di aderenti e simpatizzanti
- da interessi percepiti da banche o ad altre istituzioni finanziarie presso le quali sia depositato il numerario dell'associazione
- da contributi erogati a fondo perduto da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito, Istituzioni di ricerca scientifica ed altri Enti e società in genere da eventuali contributi straordinari dei soci, comunque a carattere volontario, sollecitati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario dal ricavato della cessione di beni o servizi forniti dall'associazione

Art. 5 -Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Soci

Sono tali le persone fisiche e giuridiche che siano state ammesse, su loro richiesta scritta, con deliberazione del Consiglio Direttivo che accerta la sussistenza dei requisiti come appresso descritti e la volontà di cooperare al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che:

- a) si impegnano, anche senza avere veste professionale sanitaria, nella diffusione delle pratiche di RCP, uso del defibrillatore, di prime manovre salvavita e di assistenza in emergenza e nella sensibilizzazione di Enti e Pubbliche Amministrazioni alla tematica
- b) hanno partecipato con profitto a corsi secondo le linee guida condivise da IRC destinati a personale non sanitario
- c) intendono collaborare nel sostenere lo sforzo dell'associazione nel perseguimento dei suoi scopi.
- d) collaborano attivamente, anche all'interno di enti ed organizzazioni non direttamente coinvolte nella RCP, a promuovere lo sviluppo di attività connesse con la diffusione della pratiche rianimatorie nelle diverse realtà sociali, soprattutto per quanto concerne l'estensione di programmi di formazione e di defibrillazione al di fuori degli ambiti sanitari.

Ogni trimestre il Direttivo delibera l'ammissione dei nuovi soci, previa valutazione da parte di una commissione costituita secondo le modalità che saranno previste dal Regolamento e previo assenso vincolante del Comitato di Verifica e Garanzia.

Non sono ammesse nuove iscrizioni nel trimestre antecedente l'Assemblea ordinaria.

Art. 7 -Categorie di soci

I soci sono classificati in tre distinte categorie

1. SOCI FONDATAORI - sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Essi eleggono il Comitato di Verifica e Garanzia e non possono essere esclusi dall'Associazione se non per indegnità.
2. SOCI ORDINARI sono coloro che sono ammessi all'associazione dopo la fondazione.
3. SOCI ONORARI - sono coloro che per le loro conoscenze o capacità vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Verifica e Garanzia.
4. SOCI ISTITUZIONALI sono le persone giuridiche pubbliche e private che condividono gli scopi di IRC-Comunità e deliberano di aderirvi. Ai fini dello svolgimento dell'attività associativa sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato.

La misura dei contributi per le diverse categorie di soci viene ridefinita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al versamento del contributo annuale.

Art. 8 - Doveri dei Soci

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

All'atto dell'ammissione ed entro il giorno 31 Gennaio di ogni anno i soci devono versare la quota associativa stabilita per l'anno in corso. I contributi annuali sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento di iscrizione dei soci

Art. 9 - Diritti dei Soci

Gli associati hanno diritto:

- di frequentare i locali sociali negli orari e secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- di avvalersi direttamente dei beni e servizi loro offerti dall'associazione;
- di partecipare con voto alle assemblee e, limitatamente alle categorie di soci 1, 2 e 3, di essere eletti alle cariche sociali, nei limiti previsti dallo statuto;
- di partecipare attivamente alla vita dell'associazione nei modi

previsti dallo statuto, per il conseguimento dei suoi scopi.
Il delegato di un socio istituzionale che fosse anche iscritto quale socio individuale potrà esprimere comunque un solo voto.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso del socio o per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Il socio che intende recedere presenta le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo o al Presidente. Il diritto di recesso, se esercitato oltre il 30 settembre di ogni anno, non fa venir meno l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno seguente.

Il Consiglio Direttivo, previa acquisizione del parere del Comitato di Verifica e Garanzia, delibera l'esclusione del socio che:

- a) si manifesti indegno, danneggiando l'associazione moralmente o materialmente oppure fomentando la discordia tra i soci;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, oppure le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- e) perda uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- f) non abbia corrisposto i contributi associativi per due anni consecutivi e, comunque, secondo le norme previste dal regolamento
- g) ponga in essere, se socio istituzionale, attività o politiche oggettivamente incompatibili o dannose per gli scopi e le iniziative perseguite dall'Associazione.

Entro il primo trimestre di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo procederà alla revisione delle liste dei soci.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario
- f) Il Comitato di Verifica e Garanzia
- g) Il Revisore dei Conti
- h) Le Commissioni

- i) La Commissione Congiunta IRC-Comunità-IRC
- l) la Consulta dei Soci istituzionali

Le cariche sociali, salvo diversa previsione dello Statuto, sono elettive e non retribuite.

Le spese sostenute dai Soci a causa del loro incarico sociale sono rimborsate previa autorizzazione del Segretario.

Il socio può rivestire la medesima carica elettiva per non più di due mandati consecutivi. Ai fini di tale disposizione le cariche di Presidente, Vicepresidente e di Consigliere Direttivo si considerano equivalenti.

Art. 12 - Assemblea generale dei soci

a) convocazione

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'associazione ogni anno entro il 30 Giugno e in via ordinaria o straordinaria quando egli, o il Consiglio Direttivo, ne ravvisino l'utilità, ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno due terzi dei soci o da due terzi dei componenti del Comitato di Verifica e Garanzia.

Laddove ciò non sia impedito da specifici motivi di carattere organizzativo, essa viene convocata in coincidenza di tempo e di luogo con l'Assemblea di IRC.

La convocazione dell'assemblea viene fatta mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione venti giorni prima della data fissata. Laddove il Consiglio Direttivo lo deliberi, la convocazione potrà essere effettuata anche mediante qualsiasi altro sistema idoneo a garantire la miglior conoscenza della convocazione da parte degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

b) partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, che non siano esclusi o receduti, oltre a coloro che siano invitati dal Consiglio Direttivo e agli esponenti di IRC all'uopo nominati.

Ciascun socio esprime un solo voto. I soci che non intendano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio e mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare un solo socio assente.

c) costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal vicepresidente, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo presenti, dal più anziano dei Soci Fondatori presenti o, infine, da un socio eletto a tal fine

dall'assemblea.

Chi presiede l'Assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina un segretario. Chi presiede l'assemblea decide inoltre sulla regolarità delle deleghe e sul diritto di partecipare all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dall'eventuale segretario.

Le assemblee ordinarie in prima convocazione sono valide quando siano presenti, anche per delega, la metà degli associati; in seconda convocazione le assemblee sono invece valide qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Nelle assemblee straordinarie è richiesta in prima convocazione la presenza, anche per delega, di metà degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza di due terzi dei voti dei votanti.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci. Il quorum deliberativo è il medesimo previsto per la prima convocazione.

All'assemblea partecipano di diritto i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Verifica e Garanzia di IRC, i quali godono di tutti i diritti connessi alla partecipazione, salvo quello di voto.

d) funzioni

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano le seguenti funzioni:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali, nel rispetto del coordinamento con l'azione di IRC
- discutere e approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo
- eleggere i sei componenti del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea
- deliberare su eventuali modifiche della sede sociale
- deliberare il referendum di cui all'art. 13 e ratificarne i risultati, previa verifica della regolarità della procedura
- approvare le modifiche del Regolamento
- provvedere su tutto quanto a essa demandato per Statuto ovvero richiesto dal Consiglio Direttivo

Spettano all'Assemblea, in sede straordinaria, le seguenti funzioni:

- deliberare sulle proposte di modifiche statutarie, salvo il trasferimento della sede sociale
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui all'art. 19

Art. 13 - Referendum

Qualora si reputi opportuno procedere a modificazioni dello Statuto sociale e non sia stato possibile tenere l'Assemblea straordinaria per mancanza del quorum costitutivo, tanto in prima quanto in seconda convocazione, l'Assemblea in sede ordinaria può deliberare che le modifiche statutarie siano oggetto di referendum fra i soci dell'Associazione, con espressione del voto a mezzo posta o tramite ogni altro mezzo che consenta di attestare che il diritto di voto sia esercitato da chi ne sia effettivamente titolare.

Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della consultazione e i modi che ne garantiscono il corretto espletamento e consentono il libero esercizio del diritto di voto. Per la validità della consultazione è richiesta l'espressione del voto da parte di un terzo. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi espressi.

L'esito del referendum viene comunicato ai Soci con l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria immediatamente successiva alla consultazione. L'assemblea ordinaria verifica il corretto espletamento della procedura referendaria e ne ratifica il risultato, escluso ogni controllo di merito.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

a) composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da nove soci sei dei quali eletti dall'assemblea e tre nominati dal Consiglio Direttivo di IRC.

Il mandato del Consiglio Direttivo è biennale. I consiglieri eleggono al loro interno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario; Qualora uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano meno, provvederà all'elezione del nuovo consigliere l'organo che aveva eletto il consigliere venuto meno, all'uopo convocato dal Presidente entro sei mesi. I nuovi consiglieri restano in carica esclusivamente sino alla data di scadenza del mandato biennale del Consiglio.

Qualora siano venuti meno più di quattro consiglieri, nelle more della convocazione dell'organo chiamato a eleggere i sostituti, il Consiglio Direttivo deve cooptare consiglieri ad interim fino al ripristino del numero legale di nove consiglieri, scegliendoli all'unanimità fra i soci che abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica.

b) riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, la prima entro il 28 Febbraio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo, alla misura delle quote sociali e alla

revisione delle liste sociali.

Il Consiglio si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre essere convocato entro un mese dal momento in cui il Presidente ne abbia esercitato in via di urgenza i poteri.

Avviso delle riunioni del Consiglio deve essere dato a ciascuno dei suoi membri a cura del Presidente o dei richiedenti almeno venti giorni prima del giorno fissato, salvo casi di accertata urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e di almeno due consiglieri nominati da IRC. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano la maggioranza dei voti dei presenti e il voto di almeno due dei consiglieri nominati da IRC.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il Segretario redige apposito verbale, che viene approvato dagli intervenuti.

c) funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione

In particolare:

- delibera su ogni atto patrimoniale o finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione
- ratifica gli atti a carattere patrimoniale o finanziario adottati in via provvisoria dal Presidente
- fornisce pareri su ogni oggetto proposto al suo esame dal Presidente
- verifica la presenza nei soci dei requisiti di appartenenza all'Associazione e delibera l'ammissione dei nuovi Soci e Soci onorari al termine dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 6.- Entro il 28 Febbraio di ogni anno, opera la revisione delle liste dei Soci,
- adottando i provvedimenti necessari nomina i rappresentanti dell'Associazione all'interno degli organismi e consessi scientifici nazionali e internazionali;
- predispone secondo le proposte del presidente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea;
- ha facoltà di convocare l'assemblea;
- delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni designando i rappresentanti scelti tra i soci
- nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;

- delibera l'istituzione di Commissioni e nomina i soci che ne fanno parte, secondo le modalità contemplate dal regolamento.

Art. 15 - Presidente e Vicepresidente

a) funzioni

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la responsabilità generale, unitamente al Consiglio Direttivo, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e presiede, di norma, l'Assemblea dei soci.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima riunione successiva da convocare entro un mese. Egli può altresì delegare parzialmente i suoi compiti anche in via permanente a uno dei Consiglieri.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

b) elezione

Il Presidente e Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo, al suo interno a maggioranza semplice e rimangono in carica fino a che dura in carica il Consiglio. In caso di grave impedimento o in caso di dimissioni, sarà il Vicepresidente ad assumere tutti i compiti del Presidente fino a ricostituzione della compagine consiliare ed elezione di un nuovo Presidente.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il suo mandato dura due anni.

Il Segretario svolge ogni funzione di carattere esecutivo e organizzativo a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede in ogni caso alla tenuta dei libri contabili e agli incombeni di carattere contabile, amministrativo e fiscale, sui quali riferisce al Consiglio Direttivo. Provvede altresì a stendere una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi per la presentazione all'assemblea.

Al Segretario è consentito, per le funzioni di sua competenza, previa approvazione del Consiglio Direttivo e nei limiti delle disponibilità da questo concesse, di avvalersi della collaborazione di persone e strutture estranee all'Associazione.

Art 17 - Comitato di Verifica e Garanzia

a) composizione

Il Comitato di Verifica e Garanzia è costituito da cinque fra i Soci Fondatori, da questi ultimi nominati. Qualora venisse meno un componente, sino alla convocazione della successiva assemblea del comitato dei fondatori viene cooptato un sostituto. Il Comitato permane in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione e di cooptazione dei componenti del Comitato.

Le modalità di funzionamento del Comitato sono autonomamente stabilite dal medesimo. Il regolamento stabilirà gli strumenti e le modalità di comunicazione con i soci e con il Consiglio Direttivo.

Qualora il numero dei soci fondatori si riduca a meno di cinque, i posti vacanti sono assegnati mediante elezione da parte dell'Assemblea tra i soci con almeno quattro anni di anzianità associativa, che abbiano ricevuto il placet del Consiglio Direttivo di IRC

b) funzioni

Il Comitato di Verifica e Garanzia:

-sorveglia e verifica che le decisioni prese dagli Organi Sociali dell'Associazione siano conformi agli scopi dell'Associazione stessa e siano coerenti con gli obiettivi e l'azione dell'Italian Resuscitation Council, cui IRC-Comunità deve comunque uniformarsi; partecipa secondo quanto previsto dall'art. 6 alla valutazione delle domande di ammissione all'Associazione e propone inoltre al Consiglio Direttivo la nomina dei Soci onorari.

Spetta altresì al Comitato, o eventualmente a uno o più dei suoi membri in numero dispari all'uopo delegati, di giudicare secondo equità e senza formalità di procedure, escludendo ogni altra giurisdizione, su tutte le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, e tra gli organi. Nel corso del giudizio deve comunque essere salvaguardato il principio del contraddittorio. La decisione è vincolante per i Soci e per gli Organi sociali.

Art. 18 - Revisore dei Conti

L'amministrazione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo, anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla sua competenza; dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile.

Il Revisore:

- accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, verifica l'esistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà

sociale e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo con i poteri riconosciuti dal codice civile e dalle leggi speciali ai sindaci delle società per azioni.

- rivede e approva la relazione preparata dal Segretario sui bilanci consuntivi e preventivi, prima della presentazione all'Assemblea.
- riferisce della propria opera e dell'esito dei suoi accertamenti all'Assemblea dei Soci, prima dell'approvazione del bilancio.

Per le sue prestazioni professionali, il Revisore dei conti, qualora non sia socio dell'Associazione, può essere retribuito.

Art. 19 -Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni a scopo di studio, di organizzazione o di approfondimento di determinate tematiche. Con la deliberazione istitutiva della Commissione il Consiglio Direttivo definisce i compiti e l'ambito di azione della Commissione e ne determina i componenti.

Nello svolgimento della loro attività le Commissioni sono libere di autoorganizzarsi secondo l'accordo dei loro componenti, fermo restando l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e di non procedere a spese non autorizzate.

Le Commissioni hanno rilevanza solo interna e non rappresentano in alcun modo l'Associazione nei confronti dei terzi. I documenti elaborati dalle Commissioni non possono essere pubblicati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art 19 bis – Commissione Congiunta IRC-Comunità – IRC

La Commissione, con compiti di natura consultiva, è costituita da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, anche tra i propri componenti, e da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo di IRC, anche tra i propri componenti.

L'attività della Commissione seguirà un protocollo adottato congiuntamente da IRC-Comunità ed IRC e ratificato da entrambi i Consigli Direttivi delle due associazioni.

La Commissione ha il compito di fornire pareri ed indirizzi agli organi delle due associazioni al fine di coordinarne le azioni e le singole iniziative.

In particolare la Commissione darà indicazioni al fine di:

- favorire il coordinamento dell'attività di finanziamento delle due associazioni
- favorire il pieno recepimento degli indirizzi scientifici ed organizzativi elaborati da IRC
- favorire il recepimento da parte di IRC delle istanze ed indicazioni provenienti dagli operatori non sanitari e dal pubblico

- evitare reciproche interferenze che danneggino l'azione delle due associazioni
- proporre iniziative congiunte

Art. 19 ter – Consulta dei Soci Istituzionali

La Consulta dei Soci Istituzionali è organo consultivo, costituito da tutti i soci istituzionali e da un membro nominato dal Direttivo fra i propri componenti, che assume il ruolo di coordinatore.

La Consulta ha il compito di coordinare l'attività dei soci istituzionali nell'ambito dell'Associazione, con l'obiettivo di promuovere iniziative congiunte fra IRC-Comunità, IRC e le istituzioni che ne condividono gli scopi.

Nomina un proprio rappresentante che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Direttivo, che affrontino argomenti di interesse dei soci istituzionali.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza speciale dei cinque sestî degli associati.

L'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori che provvederanno insindacabilmente alla destinazione del patrimonio devolvendolo in favore di iniziative non lucrative aventi scopi affini a quello sociale. Resta in ogni caso escluso qualsiasi riparto del patrimonio tra i soci.

Art 21 - Disposizioni generali e finali

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato dal Regolamento interno predisposto dalla commissione di cui all'atto costitutivo. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Norme transitorie

- A) Alla costituzione dell'Associazione i Soci Fondatori nominano il Consiglio Direttivo provvisorio formato da 6 membri in rappresentanza dei soci fondatori e da tre membri nominati da IRC, che resta in carica fino alla prima convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro nove mesi dalla data dell'atto costitutivo.
- B) In occasione della prima Assemblea (definita quale Assemblea costitutiva) dell'Associazione partecipano i Soci fondatori e i soggetti di cui al punto E) successivo; le modifiche delle norme statutarie sono adottate con le maggioranze e con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
- C) I componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, per la temporaneità dello stesso non incorrono nelle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 11, comma 4.
- D) All'assemblea costitutiva non si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6
- E) In attesa dell'Assemblea costitutiva è facoltà del Direttivo provvisorio acquisire gli impegni di adesione all'Associazione fra i potenziali associati; coloro che sottoscrivono tale impegno, laddove il Direttivo lo accetti, partecipano di diritto all'assemblea costitutiva.